

LINEE GUIDA SUI CRITERI DI GESTIONE DEGLI APPALTI**Premessa**

Le Parti ritengono che l'obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute e di igiene industriale sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente, attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, è da raggiungersi anche attraverso la corretta gestione delle attività e dei servizi conferiti in appalto.

Allo scopo le Parti ritengono utile l'adozione di sistemi di gestione degli aspetti di sicurezza salute ed ambiente che rispondano a requisiti riconosciuti a livello internazionale e che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto.

Per le imprese che non applicano tali tipi di sistemi di gestione, le Parti hanno convenuto le seguenti Linee guida di gestione complessiva degli appalti per i quali sia prevista un'attività all'interno del sito (siano essi affidati ad imprese o a lavoratori autonomi) che possano essere utilizzate come riferimento nell'intento di facilitare la messa in atto delle azioni necessarie per operare in sintonia con le norme contrattuali e di legge e di realizzare sempre migliori standard qualitativi in materia di ambiente e sicurezza.

In questo senso le presenti Linee guida intendono contribuire a promuovere da parte delle imprese, dei lavoratori e delle loro rappresentanze criteri di gestione delle problematiche ambientali e di sicurezza improntate alla partecipazione, eliminando atteggiamenti di tipo burocratico e pertanto le stesse Linee guida potranno trovare concreta applicazione nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e operative delle differenti imprese.

* * *

L'impresa committente, come previsto al secondo comma dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, valuta preventivamente al conferimento in appalto per gli aspetti ambientali e di sicurezza:

- le caratteristiche delle attività e le connesse situazioni operative (normale attività svolta) presenti nelle aree di lavoro, sugli impianti e sulle macchine dove sono chiamate ad operare le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi
- la tipologia di attività, servizio o fornitura conferita in appalto (ad esempio attività edili, di manutenzione di impianti, di pulizia, altro)
- gli eventuali costi relativi alla gestione delle possibili problematiche di sicurezza e salute sul luogo di lavoro connesse con i rischi di interferenza
- la tipologia di rapporti ricorrenti con l'appaltatore nelle varie fasi dell'appalto (prima di assegnare i lavori, durante la formalizzazione del contratto e durante i lavori)

- i riflessi sulle proprie funzioni aziendali coinvolte nei rapporti con l'impresa appaltatrice (ad esempio acquisti, manutenzione, servizi generali, responsabili di reparto, RSPP, altro)
- le modalità di informazione dei lavoratori e del RLSSA in relazione ad esempio alle caratteristiche dimensionali e di complessità dell'appalto.

La messa in atto di una adeguata gestione degli appalti si svilupperà secondo le seguenti fasi.

A) VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Valutazione dei fornitori tenendo in debita considerazione gli aspetti ambientali, di igiene industriale e di sicurezza sulla base di quanto segue.

- 1) Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi o forniture da affidare in appalto, come previsto al primo comma, lettera a, dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso il controllo di iscrizione alla Camera di commercio o l'acquisizione di autocertificazione, oltre che, ad esempio attraverso la verifica:
 - dell'adozione di Sistemi di gestione certificati
 - della applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro
 - dei requisiti richiesti da norme legislative specifiche quali conduzione generatori di vapore, patentino saldatore qualificato
 - della documentazione sulla formazione professionale dei lavoratori
 - del numero e tipologia di infortuni occorsi in un periodo di tempo
 - dei lavori simili eseguiti in precedenza.
- 2) Verifica che l'appaltatore o il lavoratore autonomo siano in grado di valutare i rischi specifici delle proprie attività e attuare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione in conformità alle norme di legge.
- 3) Valutazione circa la possibilità da parte dei fornitori di produrre le documentazioni ritenute necessarie (che diventeranno parti integranti del contratto di appalto, ad esempio: elenco del personale impiegato nell'appalto, certificazioni di attrezzature e materiali utilizzati, corretta progettazione e/o installazione, compatibilità ambientale e con i sistemi di sicurezza installati, dichiarazione di conformità e verifiche di accettazione e collaudo ai sensi delle leggi in vigore).

B) FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

- 1) Informazione da parte dell'impresa committente alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti sul sito e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (come previsto al primo comma, lettera b, dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008). Le informazioni permettono alle imprese appaltatrici di valutare i rischi presenti nel sito e di integrarli con quelli specifici della propria attività (ad esempio tipologia di produzioni svolte nella zona oggetto dei lavori, zone a rischio di esplosione o incendio, ubicazione del locale adibito a primo intervento, apparecchi telefonici utilizzabili, impianti pericolosi che restano in esercizio durante i lavori, ubicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, piano di emergenza interno, altro. Tali informazioni possono essere fornite anche mediante riunioni di sicurezza mirate e/o specifici permessi di lavoro)
- 2) Definizione tra committente e appaltatore, nell'ambito delle rispettive autonomie contrattuali e delle previste normative, delle funzioni aziendali e delle differenti persone coinvolte nell'appalto e dei rispettivi compiti con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, di sicurezza e di igiene industriale
- 3) Elaborazione da parte del committente del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI – terzo comma, articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008) tenuto conto delle risultanze dello scambio di informazioni di cui ai due punti precedenti e al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze¹
- 4) Formalizzazione tra committente e appaltatore del contratto di appalto con la esplicita indicazione dei costi relativi alle misure per eliminare/ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (quinto comma dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008)
- 5) Informativa da parte dell'impresa appaltatrice ai propri lavoratori di quanto sopra (per esempio con apposite riunioni, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice a tali riunioni potrà partecipare personale dell'impresa committente al fine di agevolare e rendere più efficace l'informativa)

¹ Il DUVRI non deve essere redatto nel caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

- 6) In relazione ad appalti di particolare rilevanza o complessità, eventuale formazione specifica dei lavoratori anche attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione o addestramento. In tal caso, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice, l'impresa committente collaborerà nella realizzazione degli stessi
- 7) L'impresa informa il proprio RLSSA in relazione agli aspetti ambientali e di sicurezza rilevanti connessi con le modifiche indotte dalle opere o i servizi conferiti in appalto.

C) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1) Il committente:

- coopera, se necessario, all'attuazione della prevenzione e della protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto, anche in considerazione dei rischi che si possono generare durante lo svolgimento di tale attività in relazione alle condizioni dell'impianto, degli ambienti e dei luoghi (ad esempio indicando quali azioni di prevenzione e protezione debbano essere applicate per i rischi relativi alla propria attività e fornendo il supporto informativo richiesto dalle imprese appaltatrici)
- coordina, se necessario e ferme restando le rispettive autonomie dei differenti soggetti, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ricevendo le opportune informazioni da tutti i soggetti presenti sul sito (ad esempio: addestramento relativo alle azioni da mettere in atto a causa di un'emergenza che possa interessare l'area dell'appalto, anche se originata all'esterno dell'area stessa).

2) L'appaltatore:

- rispetta le disposizioni del committente (ad esempio divieti di accesso, uso di dispositivi di protezione individuali, eventuali permessi di lavoro e procedure interne, altro)
- si attiene alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti di macchinari per la parte di propria responsabilità
- valuta i rischi dell'ambiente di lavoro sulla base delle informazioni ricevute adottando tutte le misure di sicurezza
- integra i rischi segnalati con quelli specifici della propria attività.

3) L'RLSSA:

- segnala alle funzioni aziendali interessate eventuali rischi individuati e connessi alle opere o servizi conferiti in appalto

- è informato sulle soluzioni adottate a seguito delle sue segnalazioni
- può richiedere l'effettuazione di eventuali sopralluoghi sulle aree in cui si svolgono gli appalti concordandone preventivamente le modalità con le funzioni aziendali interessate.

D) CONCLUSIONE LAVORI

- Informazione al committente della fine dei lavori
- Verifica e valutazione finale da parte del committente della corretta esecuzione dei lavori per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di sicurezza
- Informazione al proprio RLSSA dei risultati della verifica e valutazione di cui sopra.